



COMUNE DI CHIONS

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE

(Legge 160/2019 – Art. 1, commi 816-837 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del



COMUNE DI CHIONS

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – Art. 1, commi 816-836 e 846-847)

APPENDICE A

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	5
Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento	5
Art. 2 - Disposizioni generali	5
Art. 3 - Presupposto del canone.....	6
Art. 4 - Soggetti attivi e soggetti tenuti al pagamento del canone	7
Art. 5 - Funzionario responsabile	7
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	8
Art. 6 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico.....	8
Art. 7 - Tipi di occupazione.....	9
Art. 8 - Occupazioni temporanee occasionali	9
Art. 9 - Occupazioni d'urgenza.....	10
Art. 10 - Rilascio della concessione	10
Art. 11 - Titolarità della concessione, obblighi del concessionario e subentro	11
Art. 12 - Rinnovo, proroga e disdetta	12
Art. 13 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	13
Art. 14 - Decadenza ed estinzione della concessione	13
Art. 15 - Occupazioni abusive	14
Art. 16 - Criteri per la determinazione della tariffa	15
Art. 17 - Determinazione del canone	15
Art. 18 - Pagamento del canone	16
Art. 19 - Occupazioni esenti dal canone di occupazione suolo pubblico.....	17
Art. 20 - Riduzioni del canone	18
Art. 21 - Occupazioni in sottosuolo per la fornitura di servizi di pubblica utilità	18
Art. 22 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	18
Art. 23 - Occupazioni a sviluppo progressivo.	19
Art. 24 - Attività Edile	19
Art. 25 - Attività di propaganda elettorale	19
TITOLO III – DISCIPLINA DEL CANONE PER L'ESPOSIZIONE E LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI	19
Art. 26 - Istanze per i messaggi pubblicitari e autorizzazioni	19
Art. 27 - Tipologie di impianti pubblicitari.....	20
Art. 28 - Istruttoria amministrativa	22
Art. 29 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni.....	23
Art. 30 - Rinnovo e disdetta anticipata	23
Art. 31 - Revoca della autorizzazione.....	24
Art. 32 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione	24
Art. 33 - Rimozione della pubblicità.....	24
Art. 34 - Divieti e limitazioni.....	25

Art. 35 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	25
Art. 36 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	25
Art. 37 - Piano generale degli impianti pubblicitari.....	25
Art. 38 - Modalità di applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari	26
Art. 39 - Criteri per la determinazione delle tariffe	26
Art. 40 - Determinazione del canone.....	27
Art. 41 - Pagamento del canone	27
Art. 42 - Esenzioni	28
Art. 43 - Riduzioni del canone.....	28
Art. 44 - Pubblicità realizzata con veicoli in genere	29
Art. 45 - Mezzi pubblicitari vari.....	29
Art. 46 - Freccette direzionali – Pre-insegne	29
Art. 47 - Locandine	30
TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	30
Art. 48 - Servizio Pubbliche Affissioni.....	30
Art. 49 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	30
Art. 50 - Riduzioni e maggiorazioni del canone Pubbliche Affissioni.....	30
Art. 51 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni.....	31
Art. 52 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	31
Art. 53 - Materiale pubblicitario abusivo	32
Art. 54 - Pagamento del canone	32
Art. 55 - Norme di rinvio	32
TITOLO V - RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	32
Art. 56 - Accertamenti - Recupero canone	32
Art. 57 - Sanzioni e indennità.....	32
Art. 58 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	33
Art. 59 - Autotutela.....	34
Art. 60 - Riscossione coattiva.....	34
Art. 61 - Rimborsi e compensazione	34
Art. 62 – Pagamento spontaneo tardivo.....	34
Art. 63 - Contenzioso	35
Art. 64 - Trattamento dei dati personali	35
Art. 65 - Regime transitorio	35
Art. 66 - Disposizioni finali.....	35

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'Art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Chions del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'Art. 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi del comma 816 della legge 160/2019 *"il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'Art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, entrata in vigore del presente Regolamento, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Art. 2 - Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo Art. 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla precedente lettera b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui alla precedente lettera c).
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 8, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi. Solo in caso di inerzia del Concessionario il Comune procederà con ruolo sostitutivo imputando i costi di ripristino, oltre gli eventuali danni, al Concessionario stesso.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre

messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Art. 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti; il canone si intende dovuto anche per le occupazioni sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio; La servitù si realizza per atto pubblico o privato e per usucapione ventennale ex art. 1158 codice civile.
 - b) la diffusione di messaggi nell'esercizio di un'attività economica e/o commerciale allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
 - c) le pubbliche affissioni, effettuate, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, e altresì di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
3. Fermo restando il disposto del comma 818 della legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Regione Friuli Venezia Giulia, se ricadenti all'interno del territorio comunale.
4. Ai sensi dell'art 1 comma 820 legge 160/2019 l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) sopra riportata esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si

sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Art. 4 - Soggetti attivi e soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Soggetti attivi cui corrispondere il canone:
 - a) il Comune;
 - b) il Comune, ai sensi dell'Art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'Art. 53, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Soggetti tenuti al pagamento del canone:
 - a) ai sensi del comma 823 dell'Art. 1 della L. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui agli artt. 15 e 38, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
 - b) Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
 - c) L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'Art. 1131 del codice civile. In mancanza dell'amministratore sono fatte salve le disposizioni di cui sopra in materia solidarietà passiva.
 - d) A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
 - e) In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale in affitto, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 14, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Art. 5 - Funzionario responsabile

1. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa uno o più funzionari responsabili cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; i predetti funzionari sottoscrivono anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispongono i rimborsi;
2. La designazione può avvenire anche con l'approvazione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) con il quale vengono attribuiti le competenze e gli obiettivi, e le risorse finanziarie, umane e strumentali per il conseguimento degli stessi.
3. Nel caso di gestione in concessione a terzi, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario. In ogni caso il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative rimangono esclusiva prerogativa e competenza comunale.
4. Il comune, in caso di affidamento della concessione per l'applicazione, la riscossione e l'accertamento a terzi, attribuisce le funzioni di agente accertatore al concessionario, in ottemperanza al comma 179, art. 1, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.
5. L'ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia

6. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 6 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune o via PEC, e nei casi in cui ciò non sia tecnicamente possibile tramite consegna della richiesta all'ufficio protocollo dell'Ente.
3. La domanda di concessione deve essere presentata 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione stessa, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
4. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere:
 - a) Nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita IVA qualora lo stesso ne sia in possesso, telefono, mail e PEC;
 - b) Nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) Nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'Amministratore, la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
 - d) L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta di occupazione, allegando planimetria della strada ed area interessata.
 - e) L'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali e la durata (espressa in anni, mesi, giorni o ore), la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, dell'occupazione;
 - f) La tipologia dell'occupazione, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
5. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma, allegando l'eventuale procura.
6. In caso di proroga o modifica dell'occupazione in essere (tipo e/o superficie) effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
7. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. È posta a carico del richiedente l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'occupazione, di tutti i titoli e nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è subordinata la validità del provvedimento di concessione.
8. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni

di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

9. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui ai punti precedenti, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 15 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
10. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
11. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
12. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica quanto disciplinato nel provvedimento autorizzativo rilasciato dall'ufficio competente ovvero da quanto prevista dal Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori sul suolo pubblico.
13. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività, salvo quanto disposto da altre norme.
14. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 10 (dieci) giorni lavorativi prima del giorno di occupazione.
15. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo Art. 8.
16. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 7 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni permanenti sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
3. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
4. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 8 - Occupazioni temporanee occasionali

1. Si intendono occupazioni temporanee occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, ecc.;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
 - f) le occupazioni temporanee, di non più di 10 mq, effettuate da Associazioni, Enti, Organizzazioni senza scopo di lucro allo scopo di fornire informazioni sulla propria attività e i relativi, progetti, le finalità perseguite, per raccolti fondi per autofinanziamento di progetti inerenti agli obiettivi sociali, o per beneficenza.
2. Per le occupazioni temporanee occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire almeno 10 giorni lavorativi prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. (silenzio assenso)

Art. 9 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio della Polizia comunale, che procederà ad inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale preposto al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
3. L'occupante deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il quinto giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.
4. L'ufficio comunale competente provvederà ad accertare la sussistenza o meno dei requisiti di cui al comma 1. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 10 - Rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione della domanda. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.
2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.
4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di dieci (10) giorni dalla data della relativa richiesta.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale (non fruttifero) o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - b) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
6. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, anche tramite l'eventuale competente Concessionario, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'Art. 9 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

Art. 11 - Titolarità della concessione, obblighi del concessionario e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 10, comma 5;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
 - f) nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
 - g) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annessi strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - h) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
 3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
 4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
 5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
 6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi del presente regolamento.
 7. Tutti gli obblighi disposti nel presente Art. a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Art. 12 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare permanentemente lo spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'Art. 10, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Ufficio.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 6 del regolamento almeno un mese prima della scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
4. È ammessa la proroga di concessione o autorizzazione ad occupare temporaneamente lo spazio pubblico. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
5. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, con espresso riferimento alla superficie e alla durata dell'occupazione, salvo nei casi

di revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si applicano le norme che seguono.

6. La disdetta anticipata per le occupazioni permanenti deve essere comunicata per atto scritto del concessionario entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale della concessione.
7. Se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone del secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dell'anno successivo;
8. Per le occupazioni temporanee la disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
9. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo venga presentata dopo la data di fine occupazione permane l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, fatta salva la prova documentata che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Art. 13 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione in caso di occupazione temporanea.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza altro onere a carico del Comune.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite PEC, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 14 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'atto di concessione del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione, qualora il titolare della concessione / autorizzazione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione di diffida ad adempiere dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza,

comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal versamento di quanto dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
4. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
 - d) Il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento.

Art. 15 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, (la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione) il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'Art. 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere alla rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative al ripristino dello stato dei luoghi. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'Art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'Art. 633 del codice penale e dall'Art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'Art. 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
7. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui al comma 821, lettera g), della L. 160/2019, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 16 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera di riferimento sono quelle indicate ai commi 826 e 827 della Legge 160/2019, in base alle quali è determinato il canone da corrispondere e costituiscono le tariffe ordinarie. La tariffa è determinata su base annuale o giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La tariffa standard di riferimento annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è pari a Euro 30,00.
3. La tariffa standard di riferimento giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è pari a Euro 0,60.
4. Le tariffe standard di riferimento si intendono automaticamente aggiornate con rinvio dinamico alle norme sovraordinate.
5. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.
6. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
7. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
8. I coefficienti moltiplicatori di maggiorazione o riduzione della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
9. Le tariffe base e i coefficienti moltiplicatori sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.
10. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 17 - Determinazione del canone

1. Il canone è calcolato in base a:
 - a) importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali si effettua l'occupazione;
 - b) la superficie occupata (espressa in metri quadrati) o metri lineari in caso di cavidotti o similari;
 - c) durata dell'occupazione, così come indicata nell'atto di concessione, espressa in giorni, nel caso di occupazioni di natura temporanea, o in anni solari, nel caso di occupazioni di natura permanente.
2. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando tra loro i seguenti fattori:
 - a) tariffa base;

- b) coefficiente relativo alla classificazione viaria;
 - c) coefficiente per specifica attività;
 - d) superficie o metri lineari occupati in caso di cavidotti o similari;
 - e) giorni o ore di durata solo per le occupazioni temporanee;
 - f) eventuali riduzioni previste.
3. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
 4. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone calcolato in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
 5. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
 6. Per le occupazioni di durata complessiva superiore alle 9 ore si applica la tariffa giornaliera intera.
 7. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
 8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
 9. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni del suolo e degli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, distinte tra quelle che rientrano nel perimetro del centro abitato come individuato da delibera del Consiglio Comunale.
 10. Le strade di nuova costruzione, in attesa della delibera di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.
 11. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Art. 18 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato sui conti correnti intestati al Comune attraverso gli strumenti di pagamento messi a disposizione dell'Ente, conformemente alle le disposizioni di cui all'Art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'Art. 1 della Legge 160/2019.
2. Il versamento del canone per le occupazioni del suolo pubblico a carattere annuale è dovuto per anno solare.
3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della ricezione dell'avviso di rilascio della stessa concessione/autorizzazione e l'autorizzazione sarà rilasciata solo a seguito della presentazione dell'attestazione di avvenuto pagamento.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone a carattere annuale va effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno; qualora l'importo del canone annuo sia superiore a Euro 1.500,00 è consentito il versamento in tre rate di pari importo scadenti il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per le occupazioni del suolo pubblico a carattere a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione al momento della ricezione dell'avviso di rilascio della stessa concessione/autorizzazione e l'autorizzazione sarà rilasciata solo a seguito della presentazione dell'attestazione di avvenuto pagamento.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 57 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e

altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 19 - Occupazioni esenti dal canone di occupazione suolo pubblico

1. Sono esenti dal canone ai sensi dell'art. 1 comma 833 della Legge 160/2019:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'Art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
2. Sono altresì esenti dal canone ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f) della Legge 160/2019, e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento:
 - a) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune e per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento; costituiscono eccezione le parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche e di vendita, che sono sempre soggette al canone;
 - b) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La loro collocazione nel periodo delle festività natalizie è esente per il periodo dal 1° dicembre e per la durata di 45 giorni. Nel caso di ricorrenze civili o religiose l'esenzione ha decorrenza dal quinto giorno precedente e fino ai cinque giorni successivi. Resta fermo il rispetto delle norme del Codice della Strada relative ai segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e stendardi;
 - c) le occupazioni realizzate con elementi d'arredo urbano, zerbini, vasi, fioriere a scopo ornamentale;
 - d) le rastrelliere e impianti simili destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
 - e) le occupazioni realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico, comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione, durante le soste in aree a ciò destinate dal Comune;
 - f) le occupazioni realizzate con griglie ed intercapedini;
 - g) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del comune;
 - h) le occupazioni permanenti e temporanee non di carattere economico e/o commerciale di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows o simili infissi di carattere stabile, sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini, le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico;
 - i) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di cantieramento;
 - j) le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata, ai sensi dell'art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i.;

- k) le occupazioni di suolo pubblico realizzate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell'Amministrazione Comunale, limitatamente al tempo e allo spazio previsti per il compimento di tali lavori appaltati. I tempi di occupazione e le aree destinate all'esercizio dell'attività edilizia sono assegnati all'appaltatore per l'esercizio delle opere commissionategli.
- l) Le occupazioni effettuate per manifestazioni od iniziative a carattere politico, per raccolta firme a supporto di iniziative legislative, referendum, petizioni e similari;
- m) Le occupazioni temporanee effettuate da Associazioni, Enti, Organizzazioni senza scopo di lucro allo scopo di fornire informazioni sulla propria attività e i relativi, progetti, le finalità perseguite, per raccolti fondi per autofinanziamento di progetti inerenti agli obiettivi sociali, o per iniziative di beneficenza;
- n) Le occupazioni occasionali di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
- o) I passi carrabili;

Art. 20 - Riduzioni del canone

1. Ai sensi dell'art. 1 della L. 160/2019 commi 821 lettera f) e 834 sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 21 - Occupazioni in sottosuolo per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti in sottosuolo del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfetaria di Euro 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'Art. 5 del codice di cui al D.lgs. 07/03/2005, n. 82, o attraverso bonifico bancario o postale sul conto corrente di tesoreria.

Art. 22 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali.

3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando altresì le sanzioni di cui all'art. 57 presente regolamento.

Art. 23 - Occupazioni a sviluppo progressivo.

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore.

Art. 24 - Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati per motivi di viabilità, decoro urbano ed architettonico, ed al fine di incentivare le ultimazioni delle opere nel minor tempo possibile, la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare, con applicazione delle riduzioni di cui all'art. 20.
2. Per tali attività, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Art. 25 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

TITOLO III – DISCIPLINA DEL CANONE PER L'ESPOSIZIONE E LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 26 - Istanze per i messaggi pubblicitari e autorizzazioni

1. L'esposizione e la diffusione di messaggi pubblicitari, in tutto il territorio comunale che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione, anche nel caso che la pubblicità da esporre sia esente da canone. La modulistica è disponibile presso il competente ufficio dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente, o del concessionario.
2. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
3. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda

- da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente
4. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A
 5. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
 6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
 7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
 8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
 9. Per l'esposizione dei seguenti mezzi pubblicitari: locandine; cartelli su cantieri edili inferiori a 4 mq. riferiti ad aziende o artigiani che operano all'interno del cantiere; cartelli temporanei in vetrina nelle pertinenze dell'attività, non è dovuta l'autorizzazione, ma diventa implicita con la dichiarazione di inizio pubblicità e con l'attestazione di avvenuto pagamento.
 10. Le locandine, prima di essere esposte, devono essere vidimate con l'apposito timbro dall'ufficio preposto anche nel caso che non sia dovuto il canone.

Art. 27 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione e diffusione di messaggi pubblicitari visivi, comprese le insegne su fabbricato.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i mezzi di effettuazione pubblicitaria sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, le targhe, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Si intendono insegne d'esercizio anche le insegne aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.

Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, compresi i "camion vela", e di vetture di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Art. 28 - Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di venti giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone, anche tramite l'eventuale competente Concessionario, dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 29 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 120 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 11 e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Art. 30 - Rinnovo e disdetta anticipata

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto e il mezzo pubblicitario rimosso.

4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

Art. 31 - Revoca della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Nel caso di revoca dell'autorizzazione e rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
5. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

Art. 32 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Art. 33 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la disdetta anticipata, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
3. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 34 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli, è esente da canone, è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte della Polizia Municipale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. È sempre vietata la distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nelle aree pubbliche, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Art. 35 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Art. 36 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui al comma 821, lettera g), della L. 160/2019, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia municipale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. Gli enti procedono all'immediata copertura della pubblicità abusiva, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con contestuale intimazione dell'ordine di rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. I soggetti responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Art. 37 - Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il Comune può dotarsi di un Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, seppur non obbligatorio ai sensi dell'art. 821, lettera c), della L. 160/2019, il cui scopo è quello di definire la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, nonché di prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale.

Art. 38 - Modalità di applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva, calcolata in metri quadrati, del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte,
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario (es. vetrine – tende), il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente, con arrotondamento per ciascuna di esse.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

Art. 39 - Criteri per la determinazione delle tariffe

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera di riferimento sono quelle indicate all'art. 1, commi 826 e 827 della Legge 160/2019, in base alle quali è determinato il canone da corrispondere e costituiscono le tariffe ordinarie.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa; Da 300 cmq a mq. 6,00 è prevista la tariffa base derivante dall'applicazione dei coefficienti; per le superfici superiori è prevista la maggiorazione inserita nel tariffario allegato al presente regolamento.
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori di maggiorazione o di riduzione della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di esposizione e diffusione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 40 - Determinazione del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.
2. L'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria.
4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 41 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato sui conti correnti intestati al Comune attraverso gli strumenti di pagamento messi a disposizione dell'Ente, conformemente alle le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il versamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare.
3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone a carattere annuale va effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno: qualora l'importo del canone annuo sia superiore a Euro 1.500,00 è consentito il versamento in tre rate di pari importo scadenti il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 57 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Il Comune o il Concessionario, per le annualità successive alla prima, provvede, di norma, ad inviare annualmente un avviso di pagamento con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto tenuto al pagamento di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto tenuto al pagamento non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e

altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 42 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone ai sensi dell'art. 1 comma 833 della Legge 160/2019:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, calcolati nella considerazione degli arrotondamenti previsti sul singolo manufatto di cui al precedente art. 41;
 - e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi effettuata all'interno dell'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; si intendono mezzi pubblicitari anche i cartelli contenenti la descrizione degli immobili intermediati e come tali assoggettati a canone con le modalità previste dall'art. 26 comma 9.
2. Sono altresì esenti dal canone ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f) della Legge 160/2019, e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento:
 - a) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di esposizione;
 - b) I cartelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, che non contengano indicazioni relative ad agenzie od intermediari.

Art. 43 - Riduzioni del canone

1. Ai sensi dell'art. 1, della L. 160/2019, commi 821, lettera f) e 834 il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità, diversa da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità, diversa da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità, diversa da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale, quote d'iscrizione o vendita di beni all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore di 300 centimetri quadrati;

Art. 44 - Pubblicità realizzata con veicoli in genere

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.
4. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
5. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
6. Sono soggetti al pagamento del canone, gli automezzi di proprietà di aziende di autonoleggio o leasing, che espongono il marchio dell'azienda. Tali mezzi non sono soggetti ad autorizzazione ma devono necessariamente provvedere alla dichiarazione di inizio esposizione al Comune dove ha sede l'attività o qualsiasi altra sua dipendenza.

Art. 45 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone previsto dal tariffario.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa di cui al tariffario allegato al presente regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nell'effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari, in base alla tariffa standard giornaliera di cui al tariffario.
4. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione si applica il canone in base alla tariffa di cui al tariffario.

Art. 46 - Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Art. 47 - Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 48 - Servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la destinazione, non strettamente vincolante, degli stessi è così indicativamente determinata:
 - a) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 per cento.
 - b) Per le affissioni di natura commerciale il 60 per cento.
 - c) per le affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario, il 10 per cento.

Art. 49 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone.
2. La misura base del canone da applicare alle pubbliche affissioni è quella dello standard giornaliero di cui all'Art. 1, comma 827, della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori, determinati in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, ed individuati per le diverse tipologie con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento, e applicando le riduzioni e maggiorazioni di cui all'Art. seguente.
3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

Art. 50 - Riduzioni e maggiorazioni del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 51;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
2. I manifesti di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor, purché non si evidenzino dall'impostazione grafica del

manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, che non deve essere superiore ad un terzo del manifesto. In caso contrario non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

3. È dovuta una maggiorazione del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli (per foglio si intende manifesto misura 70 x 100 cm).
4. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli (da intendersi come sopra) è invece applicata una maggiorazione del 100%.

Art. 51 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 52 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 53 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, previa notifica di processo verbale di contestazione, che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare
4. esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente o pari al doppio della stessa nel caso in cui alla rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso abbia provveduto il Comune a seguito di inadempienza dei responsabili.

Art. 54 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato sui conti correnti intestati al Comune attraverso gli strumenti di pagamento messi a disposizione dell'Ente, conformemente alle disposizioni di cui all'Art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'Art. 1 della Legge 160/2019.

Art. 55 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.

TITOLO V - RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 56 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'Art. 1 della Legge 160/2019.

Art. 57 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 100 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, riducibile ad un terzo se l'avviso di accertamento viene pagato entro i 60 giorni dalla sua notifica.
4. L'indennità di cui al presente Art. e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Art. 58 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'Art. 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia locale. In base all'Art. 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 59 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Art. 60 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'Art. 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Non si procederà al recupero coattivo di somme pari od inferiori a € 30,00 per ciascuna annualità.
4. Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti di accertamento che superino cumulativamente l'importo di cui al comma 3.

Art. 61 - Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale, comprese eventuali penalità o sanzioni di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme pari od inferiori a € 15,00.

Art. 62 – Pagamento spontaneo tardivo

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

6. Costituisce causa ostativa dell'applicazione del presente articolo, l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Art. 63 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 64 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e ss.mm.ii.

Art. 65 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'Art. 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.
5. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.
6. In deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, come disciplinato dal comma 846, art.1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la gestione dell'accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone di cui al presente regolamento, viene affidata all'attuale gestore della riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, fino alla scadenza del relativo contratto. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite in accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni e comunque a condizioni più favorevoli al comune.

Art. 66 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. Dalla data di approvazione del presente Regolamento



COMUNE DI CHIONS

**CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI ED
AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019, comma 837)

APPENDICE B

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Disposizioni generali	3
Art. 3 - Presupposto del canone	3
Art. 4 - Soggetto tenuto al pagamento del canone.....	3
Art. 5 - Funzionario responsabile	4
Art. 6 - Commercio su aree pubbliche	4
Art. 7 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio.....	4
Art. 8 - Esposizione merci fuori negozio	4
Art. 9 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere.....	5
Art. 10 - Occupazione per commercio itinerante.....	5
Art. 11 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante	5
Art. 12 - Determinazione delle tariffe	6
Art. 13 - Determinazione del canone	6
Art. 14 - Esenzione e Riduzione del canone.....	7
Art. 15 - Occupazioni abusive.....	7
Art. 16 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	8
Art. 17 - Accertamenti - Recupero canone.....	8
Art. 18 - Pagamento spontaneo tardivo	10
Art. 19 - Sanzioni e indennità.....	10
Art. 20 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	11
Art. 21 - Sospensione dell'attività di vendita	12
Art. 22 - Autotutela.....	12
Art. 23 - Riscossione coattiva	12
Art. 24 - Rimborsi.....	13
Art. 25 - Contenzioso	13
Art. 26 - Trattamento dei dati personali.....	13
Art. 27 - Regime transitorio	13
Art. 28 - Disposizioni finali	13

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'Art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile o comunque di proprietà del comune di Chions, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, fiere o per l'esercizio di attività commerciale in genere.
2. Ai sensi del comma 838 della L. 160/2019 *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente Art., i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'Art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”*
3. Ai fini del presente regolamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni della Legge Regionale n. 29/2005, del D. Lgs. n. 114/98 e del Regolamento Comunale per lo svolgimento del commercio su area pubblica svolto attraverso il mercato.

Art. 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile o comunque di proprietà del comune di Chions, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, fiere o per l'esercizio di attività commerciale in genere, salvo diversa ed esplicita disposizione, sono rilasciate a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile o comunque di proprietà del comune di Chions, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, fiere o per l'esercizio di attività commerciale in genere.
2. Ai fini del presente Regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio qualsiasi occupazione per l'utilizzo di aree o spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile o comunque di proprietà del comune di Chions aventi le seguenti caratteristiche:
 - prevedono un utilizzo diretto degli spazi e delle aree;
 - prevedono il posizionamento di strutture di vendita mobili, o comunque rimovibili, che non presuppongono l'ottenimento di permesso di costruire;
 - comportano l'esclusione totale o parziale del godimento degli spazi e delle aree da parte della collettività.

Art. 4 - Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo trasferisca in gestione l'azienda o il ramo d'azienda; in tal caso ultimo caso il cedente è obbligato in solido.
3. Qualora, il titolare rinunci all'utilizzo degli spazi e delle aree entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone del secondo semestre, altrimenti non si procederà ad alcun rimborso.

Art. 5 - Funzionario responsabile

1. In caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. La designazione può avvenire anche con l'approvazione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) con il quale vengono attribuiti le competenze e gli obiettivi, e le risorse finanziarie, umane e strumentali per il conseguimento degli stessi.
3. Nel caso di gestione in concessione a terzi, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario. In ogni caso il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative rimangono esclusiva prerogativa e competenza comunale.
4. Il comune, in caso di affidamento della concessione per l'applicazione, la riscossione e l'accertamento a terzi, attribuisce le funzioni di agente accertatore ai dipendenti del concessionario, in ottemperanza al comma 179, art. 1, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

Art. 6 - Commercio su aree pubbliche

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone di concessione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, destinate all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, ovvero per uno o più anni. A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti:
 - commercio nei mercati, fiere e sagre;
 - commercio di merci al dettaglio;
 - somministrazione di alimenti e bevande;
 - erogazione di servizi alla persona.
2. Il posteggio per il mercato o le fiere è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Settore competente con validità di 12 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Art. 7 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Art. 8 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 9 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi quali tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato, la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico.
2. Tale proiezione è considerata occupazione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche per la quale è previsto il relativo canone.
3. Per la collocazione di tali elementi valgono le eventuali disposizioni del Regolamento edilizio e di altri regolamenti specifici.

Art. 10 - Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia alla normativa di settore.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale nonché della LR n°29/2005.
3. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento dell'Amministrazione.
4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero, la distanza è ridotta a metri 30.
5. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Art. 11 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 e, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali

in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - a) 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - b) 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - c) 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Art. 12 - Determinazione delle tariffe

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera di riferimento sono quelle indicate ai commi 841 e 842 della Legge 160/2019, in base alle quali è determinato il canone da corrispondere e costituiscono le tariffe ordinarie. La tariffa è determinata su base annuale o giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La tariffa standard di riferimento annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è pari a Euro 30,00.
3. La tariffa standard di riferimento giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è pari a Euro 0,60.
4. Le tariffe standard di riferimento si intendono automaticamente aggiornate con rinvio dinamico alle norme sovraordinate.
5. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.
6. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in riferimento:
 - alla disponibilità dell'area;
 - al vantaggio ricavabile da parte del concessionario;
 - al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico;
 - all'impatto ambientale e sull'arredo urbano;è effettuata utilizzando i coefficienti moltiplicatori di maggiorazione o di riduzione.
7. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
8. I coefficienti moltiplicatori e le tariffe, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 13 - Determinazione del canone

1. Il canone è calcolato in base a:
 - a) importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali si effettua l'occupazione;
 - b) la superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione, così come indicata nell'atto di concessione, espressa in giorni o frazioni, nel caso di occupazioni di natura temporanea, o in anni solari o frazioni, nel caso di occupazioni di natura permanente.
2. L'importo del canone dovuto si determina moltiplicando tra loro i seguenti fattori:
 - a) tariffa base o di riferimento;
 - b) coefficiente per specifica attività;
 - c) coefficiente relativo alla classificazione viaria;
 - d) superficie o misura lineare occupata;
 - e) giorni/ore (occupazioni temporanee) o anni/mesi (occupazioni permanenti) di durata della concessione;
 - f) eventuali riduzioni o maggiorazioni previste.
3. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
4. Le concessioni per l'occupazione dei posteggi nei mercati o nelle fiere sono considerate, ai fini del calcolo del canone, permanenti.

5. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone calcolato in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
6. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
7. Per le occupazioni di durata complessiva superiore alle 9 ore si applica la tariffa giornaliera intera.
8. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato.
9. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
10. Le superfici da assoggettare a canone comprendono i depositi, le attrezzature ed i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il relativo canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
11. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
12. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie distinte individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale.
13. Le strade di nuova costruzione, in attesa della delibera di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

Art. 14 - Esenzione e Riduzione del canone

1. Sono esenti dal pagamento del canone le occupazioni:
 - a) occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - b) quelle di cui all'art 8 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
 - c) quelle per operazioni di carico e scarico delle merci e commercio ambulante itinerante;
2. Ai sensi dell'art. 1, della L. 160/2019, commi 821, lettera f), e 834 sono previste le seguenti riduzioni del canone:
 - a) 80% per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri;
 - b) gli esercizi commerciali ed artigianali del centro abitato, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che comportino la chiusura al traffico veicolare o pedonale, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - 1) 30 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - 2) 50 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi;
 I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Art. 15 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale e risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Municipale, sono considerate abusive. Dette occupazioni sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.
2. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
3. In caso di occupazione abusiva si applicano le sanzioni di cui all'art. 19.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata, ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.

5. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
6. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
7. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'Art. 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
8. I beni confiscati sono devoluti o venduti tramite indizione di asta pubblica.
9. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 16 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'Art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni effettuate dagli spuntisti il canone può essere pagato o in contanti o tramite POS o Carta di Credito direttamente agli agenti contabili autorizzati dal Comune.
4. Per le occupazioni permanenti, comprese quelle relative alle concessioni pluriennali relative a posteggi del mercato, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo.
5. Nel caso di nuova concessione, ovvero di rinnovo della stessa, il versamento deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti, comprese quelle relative alle concessioni pluriennali relative a posteggi del mercato o delle fiere, possono essere differiti o sospesi per i soggetti interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 17 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio competente delle attività

di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza, o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'Art. 1, comma 792 della Legge 160/2019¹, con applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie e degli interessi legali.

¹ Art. 1 - Comma 792

Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

- a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'[articolo 52, comma 5, lettera b\), del decreto legislativo n. 446 del 1997](#) e all'[articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013](#), nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#). Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al [decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#), e dell'[articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997](#), nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
- b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#). Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;
- d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);
- e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;

Art. 18 - Pagamento spontaneo tardivo

7. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.
8. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
9. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
10. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
11. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
12. Costituisce causa ostativa dell'applicazione del presente articolo, l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Art. 19 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (quali l'obbligo di rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose) stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821² Art. 1 della Legge 160/2019.

f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'[articolo 52, comma 5, lettera b\), del decreto legislativo n. 446 del 1997](#) si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), con l'esclusione di quanto previsto all'[articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973](#);

g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;

h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'[articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973](#);

i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'[articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](#), a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'[articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973](#), calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'[articolo 17, comma 2, lettere b\), c\) e d\), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#);

l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#), si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a). [\(239\)](#)

² Art. 1 - Comma 821

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applica:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) una sanzione amministrativa pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 100% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, riducibile ad un terzo se l'avviso di accertamento viene pagato entro i 60 giorni dalla sua notifica.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Art. 20 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'Art. 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'Art. 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli [articoli 20](#), commi 4 e 5, e [23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. \(248\)](#)

direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Art. 21 - Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'Art. 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale
2. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, verrà inviato un primo avvio del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 10 giorni di mercato, pertanto per questo periodo di tempo non potrà esercitare la propria attività. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione per 10 giorni di mercato, sarà inviato un secondo avvio del procedimento. Se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione, incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, questa volta per 20 giorni di mercato. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione per 20 giorni di mercato senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, gli verrà inviato un terzo ed ultimo provvedimento per la revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
3. Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo carico un nuovo avvio del procedimento che prevedrà la sospensione dell'autorizzazione per 20 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolite non onorate.

Art. 22 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Art. 23 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Non si procederà al recupero coattivo di somme pari od inferiori a € 30,00 per ciascuna annualità.
4. Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti di accertamento che superino cumulativamente l'importo di cui al comma 3.

Art. 24 - Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
3. Non si procede al rimborso di somme pari od inferiori a € 15,00.

Art. 25 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 26 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e ss.mm.ii.

Art. 27 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'Art. 1 della L.160/2019³ non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, il particolare quelle compatibili del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

³ Art. 1 - Comma 816

A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'[articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. [\(243\)](#)

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento a partire dal 01.01.2021 data di applicazione del presente regolamento.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PEDRON MASSIMO

CODICE FISCALE: PDRMSM73M01F7700

DATA FIRMA: 01/04/2021 17:23:08

IMPRONTA: 12DEEA4AF2A5B008DB8D4AD7364295E4FED6D304EB3080901CA382F37D1817FF
FED6D304EB3080901CA382F37D1817FF9469F1154344B0FFDD9B63B488F668DA
9469F1154344B0FFDD9B63B488F668DAE282339D42F19CE7FD7722B03DD70441
E282339D42F19CE7FD7722B03DD704414A6D0CE1F3309FACB4AC1E47538F8CFA

NOME: SANTIN RENATO

CODICE FISCALE: SNTRNT58M22G888L

DATA FIRMA: 01/04/2021 17:42:20

IMPRONTA: B21274CF11C6821EDD94CA43A7516CAFED09BDD13C7583C06F3793182EB0FF59
ED09BDD13C7583C06F3793182EB0FF596C4C5FB87731620A74518285DD679A24
6C4C5FB87731620A74518285DD679A2443F0E3C11967B8433331E905763B9BDA
43F0E3C11967B8433331E905763B9BDA31A02911945BD63A708D049A11A0BECE